



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 47/CSAT del 21 Maggio 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 18 Maggio 2026  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società ALATAVILLA SILENTINA 2012 in riferimento al C.U. n. 71/d.p. Salerno del 7/05/2026.**

**Gara – Altavilla Silentina 2012 / Real Santa Cecilia 2025 del 2.05.2026 – Campionato 3° Categoria - "C".**

**Squalifiche: Naddeo Antonio e Pierro Daniel per sei gare; Giordano Manuel per cinque gare.**

La società Altavilla Silentina 2012 proponeva ritualmente reclamo avverso la decisione GST, pubblicata sul CU n.71/ d.p. Salerno del 7/05/2026, che aveva inflitto la squalifica per sei giornate ciascuno ai calciatori Naddeo Antonio e Pierro Daniel nonché la squalifica per cinque giornate al calciatore Giordano Manuel. Deduceva la reclamante che i calciatori Naddeo e Pierro non avevano preso parte alla mass confrontation trovandosi, al momento del verificarsi dei fatti, dislocati fisicamente nei pressi della propria panchina. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Giordano Manuel la squalifica inflitta appariva eccessiva dal momento che la presente condotta del calciatore non ha arrecato alcuna lesione personale al DDG né al calciatore avversario così come emerge dalla lettura del referto di gara. Concludeva la reclamante, a) in via principale, per l'annullamento della squalifica per sei giornate inflitta ai calciatori Naddeo Antonio e Pierro Christian per non avere commesso il fatto e per essere totalmente estranei a quanto ricostruito dal DDG; b) per la rideterminazione dell'ammenda nei confronti della società ricorrente; c) per la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Giordano Manuel per avere lo stesso spintonato e non colpito con un calcio un avversario. In via subordinata, la reclamante chiedeva l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS con conseguente rideterminazione dell'ammenda e della squalifica dei calciatori Naddeo e Pierro; ancora in via più gradata chiedeva la squalifica dei calciatori Naddeo e Pierro al minimo edittale per la tenuità di quanto ricostruito dal DDG.

All'uopo la ricorrente esibiva e depositava stralci di C.U. dalla lettura dai quali si evince che, per casi e fattispecie analoghi, gli Organi di Giustizia Sportiva avevano adottato sanzioni disciplinari meno afflittive.

La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto e sentita la reclamante, ritiene la impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Pur ritenendo il referto di gara fonte privilegiata, a parere della Corte le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei calciatori appaiono eccessive e gravose. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Dichiara accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche a tre giornate ciascuno per i calciatori: Naddeo Antonio, Pierro Daniel e Giordano Manuel.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società FOLGORE CAPPELLA in riferimento al C.U. n. 112 del 7/05/2026.**

**Gara – Folgore Cappella / Quarto Calcio 1962 del 3.05.2026 – Campionato 1° Categoria - “play off”.**

**Squalifiche: Carannante Gioacchino e Di Marzo Davide per quattro gare; ammenda 250,00.**

La società AC Folgore Cappella proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal Gst ai calciatori Carannante Gioacchino e Di Marzo Davide nonché avverso l’ammenda di euro 250.00. Tali provvedimenti venivano, pubblicati sul CU n. 112 del 7/05/2026. La società reclamante deduceva che sia la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta ai calciatori nonché la sanzione dell’ammenda di euro 250,00 apparivano estremamente gravose tant’è che il Gst, per fatti più gravi e per il comportamento antisportivo tenuto dal calciatore avversario, sig. Cesareo Alessio, adottava la sanzione disciplinare della squalifica per quattro gare, identica a quella applicata per i propri calciatori. Concludeva la reclamante per una riduzione sostanziale del numero di giornate di squalifica per i propri calciatori nonché per l’annullamento e riduzione della sanzione dell’ammenda di euro 250,00. La CSAT, letti il reclamo ed il referto di gara, ritiene meritevole di accoglimento l’impugnativa. Dalla lettura del referto di gara, infatti, si evince che il comportamento tenuto dal calciatore Cesarano Alessio, della società Quarto Calcio 1962, prima e dopo l’espulsione dello stesso, risultava ampiamente più grave da quello tenuto dai calciatori della società reclamante, la sanzione dell’ammenda, di conseguenza, va ridotta proporzionalmente a quanto sanzionato ai tesserati della società reclamante. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara accogliere il reclamo e per l’effetto riduce le squalifiche ai calciatori Carannante Gioacchino e Di Marzo Davide a due (2) giornate di squalifica ciascuno; riduce l’ammenda inflitta alla società Ac Folgore Cappella ad euro 150.00.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società REAL SANTA CECILIA 2025 in riferimento al C.U. n. 71/d.p. Salerno del 7/05/2026.**

**Gara – Altavilla Silentina 2012 / Real Santa Cecilia 2025 del 2.05.2026 – Campionato 3° Categoria -SA- “C”.**

**Squalifiche: Nouari Outmane e Temli Zakaria per sei gare.**

La società Real Santa Cecilia 2025 proponeva reclamo avverso la squalifica inflitta dal Gst di sei giornate cadauna ai calciatori sigg.ri Nouri Outmane e Temli Zakaria con delibera pubblicata sul CU n. 71 del 7/05/2026. Deduceva la reclamante nel proprio atto nonché nelle memorie integrative depositate nei termini consentiti dalle norme federali vigenti che le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei predetti calciatori apparivano eccessive ed estremamente gravose. In particolare tra quanto dedotto dal DDG nel referto di gara e quanto dedotto dal Commissario di campo vi erano dei contrasti nella descrizione dei fatti, tali da non ricostruire i fatti in maniera sovrapponibile. Concludeva la reclamante in via principale, per l’annullamento delle squalifiche inflitta ai predetti tesserati, in via subordinata chiedeva la riquilificazione delle condotte contestate ai calciatori che certamente non erano da qualificarsi come violente ex art. 39 CGS.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo e le memorie integrative come proposte, sentita la reclamante, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Nel premettere, comunque che il referto di gara costituisce fonte privilegiata, la Corte ritiene che la sanzione disciplinare adottata dal GST appare estremamente gravosa rispetto a quanto dedotto negli atti ufficiali. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara accogliere il reclamo e per l’effetto conferma riduce la squalifica ai calciatori Nouari Outmane e Temli Zakaria a tre (3) giornate di squalifica ciascuno.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n. 87/AG del 24/04/2026.**

**Gara – Scafatese SSDSRL / Puteolana 1909 del 23.04.2026 – Campionato Under 17 Elite - Quarti Finale.**

**Squalifiche: Ennio Carmine e Onotri Mattia per 8 gare; ammenda 600 euro; 4 giornate a porte chiuse.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, la reclamante lamenta l'ingiusta sanzione comminata al calciatore Onotri Mattia perché già sostituito e non partecipante alla gara. Rileva che le condotte del medesimo Onotri sono dipese dalle provocazioni provenienti dai tesserati della società Scafatese, chiedendo conseguentemente la revoca delle sanzioni disposte dal GST.

Dalla lettura degli atti non si ravvisano motivi per discostarsi dalla decisione assunta dal GST inoltre il reclamo conferma che il sig. Onotri Mattia ha direttamente assunto una condotta, che per quanto possa essere dovuta alle provocazioni, raffigura una condotta indubbiamente sanzionabile secondo quanto previsto dall' art. 38 CGS. Peraltro nel ricorso non sono state invocate attenuanti ex art.13, ne circostanze e condotte valutabili da questa Corte. In punto di fatto il calciatore Onotri Mattia ha colpito "...intenzionalmente un avversario con una ginocchiata".

Le sanzioni comminate appaiono proporzionate con la gravità delle condotte assunte non contestate. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 87/AG del 24/04/2026.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo del tesserato VARRIALE PIETRO (della società Scafatese Ssd Srl) in riferimento al C.U. n. 87/AG del 24/04/2026.**

**Gara – Scafatese SSDSRL / Puteolana 1909 del 23.04.2026 – Campionato Under 17 Elite - Quarti Finale.**

**Squalifiche: Varriale Pietro per 8 gare.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, dalla lettura del referto e soprattutto dal supplemento di rapporto dell'arbitro si evidenzia che in seguito al comportamento del calciatore n.6 della società Scafatese che dopo la segnatura della rete della sua squadra si era rivolto con fare provocatorio verso la panchina della Puteolana, il reclamante Varriale Pietro nella immediatezza era intervenuto per allontanare il suo calciatore ed accompagnandolo fuori dal recinto di gioco, limitandosi a rispondere agli insulti della panchina della società Puteolana, insulti che, però, non venivano specificati nel referto arbitrale, ma solo evidenziati genericamente.

Pertanto, la mancata specificazione nel rapporto arbitrale delle espressioni rivolte dal reclamante che quindi equivale il principio della "contestazione puntuale e specifica" che dia modo al reclamante di dedurre sul punto.

Questa Corte ritiene che la fattispecie sottoposta alla attenzione del Giudice del reclamo sia da ricondurre a quanto disciplinato dall'art. 39 comma 3 CGS e, pertanto, il sig. Varriale Pietro vada sanzionato per una condotta gravemente sportiva e ridotta la sanzione comminata dal GST nel CU n. 87 del 24/04/2026. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto ed ai sensi dell'art.39 comma 3, riduce la sanzione al sig. Varriale Pietro dell'inibizione fino a tutto il 31/05/2026 .**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società VIRTUS SECONDIGLIANO in riferimento al C.U. n. 101/d.p. Napoli del 23/04/2026.  
Gara – Real Secondigliano FC 2025 / Vitus Secondigliano del 23.04.2026 – Campionato 3° Categoria - NA.  
Ammenda 1.500,00 euro.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Avverso la decisione del giudice sportivo, con la quale in applicazione dell'art. 5 comma 2, il sig. Russo Alessio capitano della società Virtus Secondigliano, veniva squalificato fino al 23/04/2028, nonché veniva inflitta alla Virtus Secondigliano l'ammenda di euro 1.500,00 con la disputa delle prossime due gare interne a porte chiuse, con l'obbligo di commissario di campo a proprio carico, proponeva reclamo la società Virtus Secondigliano. All'uopo la reclamante deduceva che l'aggressione al direttore di gara era stata posta in essere dal massaggiatore della Virtus Secondigliano, che lo stesso DDG nel proprio referto aveva ipotizzato come responsabile dell'aggressione, ma successivamente con una mail a chiarimenti: aveva precisato che non era sicuro dell'identità dell'aggressore il quale l'aveva colpito alle spalle. Inoltre, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione dell'ammenda, della disputa della gara a porte chiuse, oltre l'annullamento della squalifica ad Alessio Russo.

Osserva la Corte preliminarmente che con C.U. n. 103 del 30/4/2026 il GST, preso atto della comunicazione trasmessa dalla società Virtus Secondigliano per conto di Fontanella Gennaro, il quale ammetteva la propria responsabilità nei fatti descritti nel CU n.101 del 23/04/2026, deliberava di revocare la squalifica inflitta al sig. Russo Alessio.

Conseguentemente Questa Corte si limitava solo alle richieste formulate dalla società Virtus Secondigliano nel proprio reclamo, ad esclusione della sanzione della disputa delle prossime due gare a porte chiuse già scontata.

Ritiene la Corte che, in considerazione del fatto che il direttore di gara, all'arrivo del 118 non presentava un quadro clinico preoccupante, tant'è che non si ritiene necessario il trasporto in ospedale, benché dall'assistenza prestata dai tesserati della società reclamante al direttore di gara dopo l'aggressione subita, appare congrua la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 anziché quella inflitta di euro 1.500,00. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda ad euro 1.000,00.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società MONDRAGONE CITY in riferimento al C.U. n. 114 del 11/05/2026.**

**Gara – Casoria Calcio 1979 / Mondragone City del 10.05.2026 – Campionato Promozione "A".**

**Squalifica Cigliano Luca squalifica per quattro gare.**

La società Mondragone City proponeva reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Cigliano Luca dal GST con provvedimento pubblicato sul CU n.114 dell'11/05/2026. Preliminarmente la CSAT rileva che il conto societario della reclamante risulta incapiente né la società, contestualmente alla proposizione del reclamo, ha provveduto a versare la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva per cui l'impugnativa appare irricevibile. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara irricevibile il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 114 del 11/05/2026**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.**

**Reclamo della società CERCOLA CALCIO FOX in riferimento al C.U. n. 42/GST del 15/05/2026.**

**Gara – Cercola Calcio Fox / Academy Juve Stabia SSD del 13.05.2026 – Coppa Under 15 Regionale.**

**Omologazione della gara risultato 1-4.**

La società Cercola Calcio Fox proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicato sul CU n.42/GST del 15/05/2026, che dichiarava inammissibile il reclamo proposto in primo grado poiché la società reclamante non aveva provveduto a versare la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva. Nel reclamo la società Cercola Calcio Fox deduceva che il conto corrente della società reclamante era capiente prima della pronuncia del GST tant'è che esibiva e depositava certificazione attestante il versamento della tassa reclamo in data antecedente alla pronuncia del GST. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente esame dell'impugnativa proposto in primo grado. Nei termini previsti dalle norme Federali, la società Academy Juve Stabia faceva pervenire delle controdeduzioni con le quali evidenziava che le operazioni di ricarica del conto federale della società reclamante erano state effettuate tardivamente per cui chiedeva il rigetto del reclamo. La CSAT, preliminarmente, deve esaminare la problematica circa l'asserita ricarica del conto federale della società reclamante se sia o meno tardiva. La Corte adita, in un'ottica ispirata al principio di favorire, entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta istaurazione del contraddittorio, l'accesso agli organi di Giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l'ordinamento sportivo, ritiene di potere ragionevolmente considerare soddisfatto, nel caso di specie, l'adempimento previsto dall'art. 48 CGS atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non dover precludere rigorosamente ed in assoluto la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all'inoltro del ricorso o del reclamo perché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora per la regolare istaurazione del contraddittorio e comunque non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso. E' pertanto, opinione della Corte adita che il versamento del contributo de quo non effettuato nella contestualità dell'invio del ricorso e del reclamo, non abbia prodotto sostanziali violazioni, né abbia alterato i principi richiamati dell'art. 44 del CGS atteso che il contributo è stato comunque, versato prima della udienza celebrata innanzi al GST, non ha prodotto alcuna disfunzione sia nei termini sia nei tempi al servizio di accesso alla Giustizia Sportiva. Ritenuto, pertanto, che il GST poteva esaminare, i motivi di doglianza della società reclamante si passa all'esame del ricorso proposto in primo grado, la società Cercola Calcio Fox evidenziava che nella gara del 13/05/2026 di coppa regionali giovanissimi Under 15 tra la predetta società e Academy Juve Stabia, aveva preso parte il calciatore Sannino Gennaro tra le fila di quest'ultima società. Il calciatore Sannino Gennaro era, però, in posizione irregolare dal momento che lo stesso era stato squalificato per una gara, così come riportato sul CU n.93 del 12/5/2026 del Cr Campania, emesso in data antecedente a quella fissata per la disputa della gara. Concludeva la reclamante nel ricorso al GST per l'accoglimento dello stesso e, conseguentemente, per la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 da infliggere a carico della società Academy Juve Stabia. La CSAT, pertanto, che il GST, per la motivazione innanzi precisate, doveva provvedere ad esaminare il ricorso proposto già in primo grado dalla società Cercola Calcio Fox. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara di accogliere il reclamo innanzi a Questa Corte e per l'effetto si procede ad esaminare il reclamo proposto in primo grado, accogliendolo, dal momento che a preso parte alla gara in epigrafe il sig. Sannino Gennaro calciatore della società Academy Juve Stabia Ssd in posizione irregolare dovendo scontare un turno di squalifica così come riportato sul CU n.93/Ag del 2/05/2026; infligge alla società Academy Juve Stabia Ssd la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; infligge alla società Academy Juve Stabia Ssd l'ammenda di euro 50.00; infligge al dirigente lavarone Antonio firmatario della distinta di gara, l'inibizione fino 31/05/2026.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 18.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 21 Maggio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**